



COMUNE DI COLDRERIO

Confederazione Svizzera – Cantone Ticino
Via P.F. Mola 17 – Tel. 091 646 15 84 – Fax 091 646 81 03
e-mail: cancelleria@coldrerio.ch www.coldrerio.ch

REGOLAMENTO COMUNALE RACCOLTA DEI RIFIUTI

INDICE

Capitolo I: DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1 Campo di applicazione
- art. 2 Principi della gestione dei rifiuti
- art. 3 Compiti del Comune
- art. 4 Definizioni
- art. 5 Obblighi dei detentori di rifiuti
- art. 6 Eccezioni e modalità particolari di consegna
- art. 7 Divieti

Capitolo II: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

- Art. 8 Raccolta dei rifiuti urbani
- Art. 9 Utenti autorizzati
- Art. 10 Imballaggi, contenitori e esposizione
- Art. 11 Rifiuti esclusi dalla raccolta
- Art. 12 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta
- Art. 13 Sospensione del servizio

Capitolo III: FINANZIAMENTO

- Art. 14 Principio
- Art. 15 Tassa Base
- Art. 16 Tassa sul quantitativo
- Art. 17 Altre Tasse Causali
- Art. 18 Esigibilità

Capitolo IV: DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 19 Attuazione e misure di esecuzione
- Art. 20 Rimedi giuridici
- Art. 21 Contravvenzioni
- Art. 22 Entrata in vigore e abrogazioni



Il Consiglio comunale del Comune di Coldrerio, vista la Legge Federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e la Legge cantonale di applicazione della Legge Federale sulla protezione dell'ambiente del 24.03.2004 (LALPAmb)

decreta:

Capitolo I: DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti (raccolta, deposito, riciclaggio e smaltimento) sull'intero territorio del Comune di Coldrerio nonché il relativo finanziamento. Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

art. 2 Principi della gestione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.

Il Comune di Coldrerio può collaborare su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

art. 3 Compiti del Comune

Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'articolo 2 organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale.

In collaborazione con il Dipartimento del Territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e/o con le associazioni di categoria, esso promuove inoltre un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti (es. mercatini dell'usato, azioni nelle scuole, campagne "anti-littering", ecc.).

art. 4 Definizioni

Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. In particolare sono considerati tali:

- a) I rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
- b) I rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
- c) Le raccolte separate, ovvero i rifiuti solidi urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.



I rifiuti industriali o aziendali, sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione o quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.

Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22.06.2005 (OTRif) e dell'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18.10.2005 (OLTRif).

art. 5 Obbligo dei produttori e detentori di rifiuti

I rifiuti solidi urbani e i rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati al servizio raccolta comunale e/o presso i punti / centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio.

Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita, vanno consegnate ai punti / centri di raccolta o ai servizi di raccolta designati dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro con altri rifiuti.

I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati ai punti / centri di raccolta o ai servizi di raccolta secondo quanto stabilito del Municipio.

I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

art. 6 Eccezioni e modalità particolari di consegna

In casi eccezionali, il Municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Questa dispensa può avere una durata massima di un anno e può essere rinnovata.

Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.

Eccezionalmente e in casi debitamente motivati, il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni.

art. 7 Divieti

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è severamente vietato:

- a) Immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) Abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);



- c) Depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti / centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
- d) L'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) Consegnare ai punti/centri di raccolta rifiuti organici di cucina e organismi alloctoni da smaltire ai sensi dell'OEDA.

Capitolo II: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Art. 8 Raccolta dei rifiuti urbani

Il Municipio organizza il servizio di raccolta e i punti / centri di raccolta mediante Ordinanza Municipale.

Nella stessa esso stabilisce segnatamente:

- Per quali rifiuti è previsto il servizio di raccolta e quali devono essere consegnati presso i punti / centri di raccolta;
- Le modalità, il giro e la frequenza di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

La raccolta è eseguita lungo le strade pubbliche ed eccezionalmente in quelle private, laddove puntualmente stabilito, tramite appositi imballaggi o contenitori secondo le indicazioni emanate dal Municipio.

In casi particolari il Municipio può escludere determinate strade dal servizio di raccolta, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite.

Il Municipio può istituire una o più strutture di consegna e di raccolta (eco-centro) per tutti i tipi di rifiuti, escluso per rifiuti solidi urbani.

art. 9 Utenti autorizzati

Riservati eventuali accordi con altri Comuni o enti nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture per la raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune.

I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.

art. 10 Imballaggi, contenitori e esposizione

I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.

Il Municipio stabilisce, tramite Ordinanza specifica, gli imballaggi autorizzati, le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati.

Il Municipio può promuovere l'installazione di contenitori interrati.



Per stabili abitativi con più di 3 appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali e alberghi che producono un volume di rifiuti importante, il Municipio può ordinare la posa di apposti contenitori per le varie tipologie di rifiuti.

L'acquisto di contenitori e la relativa manutenzione è a carico dei privati.

La presente norma non entra in considerazione per i nuclei, dove il Municipio si riserva la possibilità di valutare caso per caso la fattispecie in base alle possibilità di ritiro dei rifiuti solidi urbani da parte del servizio.

I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti / centri di raccolta.

art. 11 Rifiuti esclusi dalla raccolta

Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:

- a) Apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
- b) Apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
- c) Tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
- d) Veicoli da rottamare e le loro componenti;
- e) Rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
- f) Cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
- g) Sostanze auto-infiammabili, esplosive o radioattive;
- h) Residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti da separatori di grassi e benzina;
- i) Materiali inquinanti da idrocarburi e prodotti chimici;
- j) Polveri residue provenienti da impianti di depurazione di fiumi;
- k) Fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
- l) Pneumatici;
- m) Scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
- n) Residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici o zincatura;
- o) Veleni;
- p) Emulsioni e miscele bituminose;
- q) Pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
- r) Medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
- s) Carboni, scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.

I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti di vendita o presso gli appositi punti / centri di raccolta.

In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.



art. 12 Smaltimento dei rifiuti esclusi del servizio di raccolta

I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.

Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.

Il Municipio può organizzare la raccolta separata per modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

art. 13 Sospensione del servizio

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore.

I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

Capitolo III: FINANZIAMENTO

art. 14 Principio

Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.

Esse si suddividono in tassa base (art. 15), tassa sul quantitativo (art. 16) e altre tasse causali (art. 17).

Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabili ai cittadini.

Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

art 15 Tassa base

La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:

- a) Quelli amministrativi e del personale;
- b) Di informazione e sensibilizzazione;
- c) Di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate;
- d) Di investimento;
- e) Gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.



Mediante Ordinanza il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare detta tassa base annua entro i seguenti limiti:

- Economie domestiche

Per le economie domestiche primarie o secondarie la tassa base può variare da un minimo di CHF 100.00 a massimo di CHF 200.00.

L'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) è esclusa da queste cifre. La stessa andrà aggiunta all'ammontare definito dal Municipio in sede di Ordinanza Municipale.

- Attività Economiche

Per le attività economiche la tassa base viene calcolata secondo questi criteri:

- Piccole attività fino a 2 impiegati min. CHF 100.00 / max. CHF 200.00;
- Attività con 3 fino a 10 impiegati min. CHF 200.00 / max. CHF 800.00;
- Attività con 11 fino a 20 impiegati min. CHF 500.00 / max. CHF 2'000.00
- Per attività più importanti il Municipio fissa di volta in volta la tassa base in riferimento alla quantità di rifiuti prodotti da raccogliere.

L'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) è esclusa da queste cifre. La stessa andrà aggiunta all'ammontare definito dal Municipio in sede di Ordinanza Municipale.

Per impiegati è inteso l'equivalente di un posto di lavoro a tempo pieno.

Per le persone giuridiche l'ammontare della tassa è determinato in funzione dell'attività svolta, delle categorie di rifiuti prodotti nonché della quantità stimata degli stessi.

L'esenzione o la riduzione della tassa possono essere concesse dal Municipio, tenendo presente:

- Alle società con domicilio fiscale nel Comune che possono comprovare di non esercitare nessuna attività suscettibile di produrre rifiuti e di non avere a disposizione a titolo esclusivo nemmeno un locale per esercitare l'attività.
- A persone a beneficio di misure nell'ambito sociale.

La presenza di più attività economiche sul territorio comunale riconducibili alla stessa persona o ragione sociale giustifica il prelievo per ciascuna di esse.

art. 16 Tassa sul quantitativo

La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).

Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante Ordinanza.

Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.



Il Municipio può prevedere delle facilitazioni di carattere sociale per coloro che hanno bambini con età inferiore ai tre anni o per le persone al beneficio di rendite AVS / AI che per ragioni sanitarie devono usare dei dispositivi medici comprovati da prescrizione o certificato medico. La facilitazione non potrà essere superiore alla consegna gratuita di un sacco da 35 L a settimana (per situazioni che si modificano durante l'anno l'incentivo verrà riconosciuto pro rata temporis).

art. 17 Altre tasse causali

Tassa scarti vegetali

La tassa è applicata agli utenti che consegnano gli scarti vegetali.

L'utilizzo della piazza di raccolta scarti verdi ed il servizio di raccolta del verde a domicilio viene consentito unicamente alle economie domestiche.

Per ottenere l'accesso alla piazza di consegna, il Municipio emette una tessera da acquistare in Cancelleria Comunale. Il costo della tessera è fissato tra un minimo di CHF 50.00 ed un massimo di CHF 200.00. Il Municipio emette una specifica Ordinanza Municipale che ne disciplina l'utilizzo al momento della consegna degli scarti verdi.

L'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) è esclusa da queste cifre. La stessa andrà aggiunta all'ammontare definito dal Municipio in sede di Ordinanza Municipale.

Per la consegna degli scarti verdi tramite giro di raccolta, il Municipio applica una tariffa legata ai quantitativi ritirati.

Gli importi vengono fissati annualmente tramite Ordinanza, e sono da pagare in anticipo mediante acquisto presso la Cancelleria comunale di specifiche marcature da applicare al materiale da ritirare. Le tariffe possono variare da un minimo di CHF 2.00 ad un massimo di CHF 20.00 per marcatura a dipendenza del contenitore utilizzato.

Tassa rifiuti ingombranti domestici

La tassa è applicata agli utenti che consegnano i rifiuti ingombranti.

L'utilizzo del servizio presso la piazza di raccolta rifiuti ingombranti viene consentito unicamente alle economie domestiche.

Per ottenere l'accesso alla piazza di consegna, il Municipio emette una tessera da acquistare in Cancelleria Comunale. Il costo è fissato tra un minimo di CHF 60.00 ed un massimo di CHF 200.00. Il Municipio emette una specifica Ordinanza Municipale che ne disciplina l'utilizzo al momento della consegna dei rifiuti ingombranti.

L'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) è esclusa da queste cifre. La stessa andrà aggiunta all'ammontare definito dal Municipio in sede di Ordinanza Municipale.

art. 18 Esigibilità

La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di una attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata pro rata temporis.

Tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione.



Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

Capitolo IV: NORME FINALI

art. 19 Attuazione e norme di esecuzione

Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie Ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.

Il Municipio esercita le competenze previste dagli art. 107 cpv. 2 lett. B LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).

Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.

Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.

Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti / centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Per individuare eventuali contravventori ai Regolamenti o alla Ordinanze Municipali, il Municipio può far capo alle immagini della sorveglianza video. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

art. 20 Rimedi giuridici

Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito a reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente Regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

art. 21 Contravvenzioni

Conformemente all'articolo 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a CHF 10'000.00 le contravvenzioni al presente Regolamento, alle relative Ordinanze Municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata. Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.



art. 22 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 01.04.2020, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale (scaduti e relativa ratifica da parte della Sezione degli Enti Locali).

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento comunale raccolta rifiuti del 21.12.2015, approvato dalla SEL in data 14.03.2016.

PER IL MUNICIPIO DI COLDRERIO

Il Sindaco

Corrado Solcà

Il Segretario

Andrea Luisoni

PER IL CONSIGLIO COMUNALE DI COLDRERIO

Il Presidente

Stefano Bianchi

Il Segretario

Andrea Luisoni

Approvato dal Consiglio Comunale con Risoluzione n° 95-2019 del 18.11.2019
(termine di ricorso – 04.01.2020/ termine di referendum 19.01.2020)

Approvato dalla Sezione Enti Locali in data 30.01.2020
(pubblicazione all'albo comunale della risoluzione 05.02.2020-06.03.2020)